

## **CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DEL FEUDO DI SANVINCENTI**

### **La “Commissione” redatta nel 1747 da Pietro Grimani per il suo capitano Francesco Ingaldeo**

NIVES GIURICIN  
Centro di ricerche storiche  
Rovigno

CDU 352(497.5Sanvincenti)“1747”(091)  
Sintesi  
Dicembre 2007

Riassunto – L’autrice in questo contributo pubblica la “commissione” redatta nel 1747 da Pietro Grimani, signore del feudo di Sanvincenti, per il nuovo capitano Francesco Ingaldeo, nobile di Capodistria. A Sanvincenti l’autorità del giurisdicente, la famiglia Grimani, era espressa attraverso l’istituto del “capitano”, che veniva nominato per un incarico solitamente triennale. Come tutte le altre commissioni anche quella del 1747 rimarcava le linee fondamentali lungo le quali egli doveva muoversi nell’amministrazione civile, ecclesiastica, giuridico-penale ed economica del feudo, nei rapporti con le *terre e podesterie* finitime, nonché con i giurisdicenti confinanti austriaci.

*La Provincia dell’Istria* nel luglio del 1874, nella rubrica “Notizie e documenti per la conoscenza delle cose istriane”, pubblicava un contributo di Tomaso Luciani dal titolo “Commissioni date da Sua Eccellenza Signor Piero Grimani Signore e Padrone di San Vincenti al Signor Francesco Ingaldeo suo Capitano in quest’anno 1747”<sup>1</sup>. Come sottolinea lo stesso autore albanese nella sua breve presentazione del suddetto documento, esso era allora di proprietà di certo Luigi Bonotto che l’aveva avuto verosimilmente da qualche membro della famiglia Grimani e lo concesse per l’appunto al Luciani per la pubblicazione. Il documento portava la firma autografa di Pietro Grimani, doge dal 1741 al 1752<sup>2</sup>. Si tratta, in

<sup>1</sup> Il giornale *La Provincia dell’Istria* fu fondato il 1 settembre del 1867 da un’iniziativa sollecitata da Carlo Combi e dallo stesso Tomaso Luciani, e fatta propria, a Capodistria dall’avvocato Antonio Madonizza. Nato come giornale “di interessi civili, economici ed amministrativi dell’Istria”, divenne poi giornale ufficiale per gli Atti della Società Agraria Istriana.

<sup>2</sup> Andrea DA MOSTO, *I Dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Milano, p. 591.

effetti, della “Commissione” che questi, allora Signore del feudo di Sanvincenti, preparò per il suo nuovo Capitano, Francesco Ingaldeo, nobile di Capodistria. La famiglia Ingaldeo, come rimarca il canonico Pietro Stanovich nella sua opera sugli uomini distinti dell’Istria, si era distinta nella seconda metà del secolo XV per aver dato due “capitani degli slavi”, Giovanni e Pasquale suo figlio, che ricevettero merito anche a Venezia<sup>3</sup>.

Pietro Grimani nacque a Venezia il 5 ottobre del 1677, da Pietro e Caterina Morosini della famiglia di S. Maria del Giglio detta dei Pellai dalla Tressa, secondo di cinque fratelli. Fu il centoquindicesimo Doge della Repubblica di Venezia che sedette sul trono dogale dal 30 giugno 1741 fino al 7 marzo 1752, giorno della sua morte.

Il territorio di Sanvincenti fin da epoca altomedievale fu di proprietà della Mensa vescovile di Parenzo per passare successivamente, nel XIV secolo, in giurisdizione alla famiglia polese dei Castropola e, successivamente, ai Morosini. Rimasta quest’ultima famiglia senza eredi maschi il feudo poté, comunque, essere trasmesso alle sorelle Angela e Morosina e passare, nel 1585, ai fratelli Marino ed Ermolao Grimani<sup>4</sup>, grazie a un doppio accordo matrimoniale. Da quell’anno il feudo sanvincentino rimase in proprietà dei Grimani fino alla rinuncia avanzata nel 1846 dai figli di Girolamo<sup>5</sup>.

Anche nel secolo XVIII nel feudo di Sanvincenti, che nel 1741 contava tra centro abitato, ville e casolari del territorio 1395 abitanti<sup>6</sup>, data la scarsa presenza umana, la produzione agricola appariva limitata e destinata all’autoconsumo, mentre gran parte del territorio era destinata all’allevamento o era coperta da boschi di scarsa qualità.

A Sanvincenti la comunità aveva diritto di convocare il Consiglio degli anziani costituito da persone capaci di censo, proprietari di terra e riconosciuti come “vicini” a pieno titolo. Dai 24 consiglieri di epoca cinquecentesca si salì ai circa 40 di inizio Settecento. Al Consiglio spettava tutta una

<sup>3</sup> Pietro STANCOVICH, *Biografie degli uomini illustri dell’Istria*, ristampa, Centro di ricerche storiche di Rovigno, 1974, III tomo, p. 22, n. 286 e 287.

<sup>4</sup> Cfr. Giovanni RADOSSI, *Monumenta Heraldica Iustinopolitana*, Rovigno-Trieste, 2003 (Collana degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, n. 21), p. 213.

<sup>5</sup> Per questi cenni sul passato di Sanvincenti cfr. Angelo CIUFFARDI, “Il feudo di Sanvincenti. Aspetti giuridici, politici ed economici della Comunità nel Settecento”, *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno (=ACRSR)*, Trieste-Rovigno, vol. XXV, p. 265-285.

<sup>6</sup> Egidio IVETIC, *La popolazione dell’Istria nell’età moderna*, Rovigno-Trieste, 1997 (Collana degli ACRSR, n. 15), p. 323.

serie di diritti, incombenze e prerogative e nominava quasi tutti i funzionari e cariche del castello (i rappresentanti del castello per far valere a Venezia le ragioni della comunità; i due giudici che affiancavano il capitano; i procuratori del popolo; i due giustizieri; i due stimatori pubblici; il sagrestano e l'organista della chiesa maggiore; ratificava altresì la scelta del chirurgo e la nomina degli artigiani)<sup>7</sup>.

L'autorità del giurisdicente del feudo-castello di Sanvincenti (i Grimani), era espressa dal Capitano. Il feudatario lo nominava per un incarico solitamente triennale ma talvolta anche quinquennale, scegliendolo tra persone che avessero una sicura conoscenza giuridica, capacità personali di amministrazione e la possibilità di trasferirsi con l'eventuale famiglia nel territorio di Sanvincenti e dimorarvi per tutto il periodo. Le «commissioni» date dal Signore giurisdicente il feudo all'entrata in carica del nuovo Capitano contenevano le indicazioni e le raccomandazioni di rito per amministrare quanto meglio il feudo sia nel civile che nell'ecclesiastico, nella problematica giuridico-penale ed in quella economica<sup>8</sup>.

Nel documento che trascriviamo e presentiamo qui di seguito vengono ben indicate tutte le «commissioni» che Pietro Grimani nel 1541 impose a Francesco Ingaldeo, a seguito della sua nomina a Capitano del feudo di Sanvincenti. Erano incarichi e ordini, principalmente, di carattere generale per la buona convivenza degli abitanti all'interno del feudo, («... dovete amarli, custodirli, tenerli in buon cammino, onde non abbino a perir ne smarrirsi...») cercando sempre di tenere sotto controllo il tutto nello spirito della pietà e religione cristiana, in caso contrario il Capitano avrebbe dovuto avvertire subito il Signore («... prima ammonirli; il che non bastando, farlo a noi, et al Prelato sapere...»).

Tra le «commissioni» più importanti che affiorano tra le righe del Grimani figura quella riguardante l'amministrazione delle scuole laiche («... importanti vostre cure sarà il rivedere di quando in quando l'amministrazione delle rendite di quelle scuole, farsi ogni anno passar sotto l'occhio, ... , li animali che formano parte de' loro capitali...»): testimonianza, questa, della rilevanza non solo sociale ma anche economica che queste peculiari istituzioni avevano per un feudo così piccolo e con risorse limitate come quello di San Vincenti.

<sup>7</sup> Anche per questa particolare materia delle competenze del Consiglio cfr. A. CIUFFARDI, *op. cit.*

<sup>8</sup> *IBIDEM*, p. 265-285.

Dalla lettura della «commissione» si evince chiaramente quali erano queste risorse: il vino che rappresentava uno dei principali prodotti dell'agricoltura sanvincentina e le cui maggiori quantità si trovavano nella cantina del castello per cui andava particolarmente vigilato il loro consumo; lo sfruttamento della legna dei boschi del feudo, in particolare di quello di Pressica<sup>9</sup>; l'allevamento, presumibilmente di ovini e caprini; e, come dappertutto, gli introiti che derivavano dai vari dazi. Di certo la materia boschiva era di particolare interesse, come del resto in tutto il restante territorio veneto, ed il Grimani fu parco di raccomandazioni per poter prevenire danni e tagli abusivi e incontrollati nei boschi, indipendentemente se si trattasse di legna per il fabbisogno domestico delle famiglie o di quella per le necessità del castello e dei suoi ufficiali. Oltre a prevenire danni e furti nei boschi, ad avere la facoltà di eleggere i «guardiani del bosco», il capitano doveva vigilare anche i proprietari di capre, che pascolando incontrollate, evidentemente causavano notevoli danni alle culture agricole e al patrimonio boschivo.

Le «commissioni» sulla materia giuridico-penale erano le più numerose, non paragonabili, né per numero né per contenuti, ovviamente, a quelle ricorrenti nei libri statutari comunali. Di certo, la loro analisi potrà venir in seguito approfondita con ulteriori studi per metterle a confronto sia con commissioni speculari di altri feudi istriani che con le varie norme del diritto statutario comunale specifico dell'Istria ex veneta. Ciò nonostante anche questo settore della vita sociale e pubblica andava vigilato e amministrato bene e con cautela e, come rilevava il Grimani, il capitano non «... doveva perdere di vista la Cassa condanne, sicché quando il delitto possi lasciar luogo all'arbitrio, li rei soggiacino più tosto a questa che alla pena della Galera...». Le sentenze relative alle varie condanne con le «partite di debito», dovevano venir iscritte in un libro apposito per consentire una più facile e repentina loro riscossione. Non mancava, infine, la raccomandazione al Capitano di attenersi alle «leggi del paese», in gran parte basate sul diritto consuetudinario e che andavano studiate dall'Ingaldeo per una quanto migliore comprensione della situazione.

Per i cosiddetti «sospetti» di Sanità e per l'eventuale chiusura di strade e passi d'accesso al borgo di Sanvincenti, il Capitano doveva «uniformarsi»

<sup>9</sup> Brevi cenni sulle unità boschive del territorio di Sanvincenti sono riportati da Vincenzo MOROSINI IV nel suo corposo *Catastico generale dei boschi della Provincia dell'Istria (1775-76)*, a cura di Vjekoslav Bratulić, Trieste-Rovigno, 1980 (Collana degli ACRSR, n. 4), p. 289-299.

alle disposizioni del competente magistrato veneziano, nonché a quelle del Capitano e podestà di Capodistria.

Per quanto concerne, poi, i rapporti con le giurisdizioni podestarili vicine e confinanti e con quelle feudali del territorio imperiale austriaco, il Grimani raccomandava al Capitano di essere quanto mai prudente e cercar di non entrare in conflitti e controversie che avrebbero potuto portare a ricorsi e reclami con riflessi, evidentemente negativi, come rimarcava, per «l'indipendenza della nostra assoluta Giurisdizione».

La “commissione” di Pietro Grimani costituisce un'interessante fonte giuridica e socio-economica indiretta per la conoscenza delle condizioni del feudo di Sanvincenti durante la prima metà del secolo XVIII. Dall'analisi sommaria del suo testo, riportato integralmente qui di seguito, si evincono non solo quali erano in generale i compiti precisi per il Capitano, ma anche i principali problemi che assillavano allora quella giurisdizione feudale. Nel contempo essa rappresenta un documento che va ad aggiungersi a simili “commissioni” o “ordini” emessi dai proprietari delle altre giurisdizioni feudali dell'Istria<sup>10</sup> e, innanzi tutto, può essere messa a confronto con le due più tarde “commissioni” finora conosciute di Sanvincenti. Su di esse ci ragguaglia Angelo Ciuffardi nel suo contributo già citato su Sanvincenti. Si tratta, in effetti, della “Commissione segreta” stesa da Girolamo Grimani per il Capitano Tomaso Bembo nel 1775 e quella per il Capitano Agostino Bruti del 1780. Pur non pubblicandone i loro testi, dalla sua analisi si evince chiaramente che si tratta di “commissioni” più ampie rispetto a quella di Pietro Grimani del 1747. Molto più spazio venne in esse dato alla trattazione della materia ecclesiastica e soprattutto di quella economica, mentre ben poco viene riportato dal Ciuffardi su eventuali ordini e incarichi circa la problematica giuridico-penale, che trova, invece, particolari riscontri in quella del 1747.

<sup>10</sup> Anche se datano alla metà del secolo XVI citeremo qui il “Regolamento per il castellano di Castel Venere”, del quale ne da un'ampia sintesi Luigi MORTEANI nelle “Notizie storiche della città di Pirano”, *Archeografo Triestino*, n.s. vol. XI, fasc. II-IV, Trieste 1885, vedi “Appendice e documenti”, p. 336-338 e la “Commissione o uero capitoli del castellan di Momian”, edita da Marino BUDICIN negli *ACRSR*, vol. XII (1981-82), p. 83-98.

*Commissioni date da Sua Eccellenza Signor  
Piero Grimani  
Signore e Padrone di San Vincenti  
Al signor Francesco Ingaldeo suo Capitano  
In quest'anno 1747.*

*Noi Pietro Grimani  
Signore e Padrone del Castello e Giurisdizione di S. Vincenti al Capitano  
Nostro.*

*A voi, et alla cura vostra affidiamo la nostra Giurisdizione di S. Vincenti, e quei direttissimi sudditi, che riguardiamo, si può dir come figli, e che quai pecorelle a buon Pastore a voi efficacemente raccomandiamo. Dovrete pertanto voi pure amarli, custodirli, tenerli in buon cammino, onde non abbino a perir ne smarrirsi. Renderete loro indifferentemente ragione e giustizia secondo le leggi statutarie, e secondo le buone consuetudini; e dove esse leggi e consuetudini mancassero, giudicarete secondo Dio, e la Giustizia ad onor suo ed anche a nostro.*

*È perché l'esempio vostro (per la figura di cui v'investiamo), averà da contribuire al loro modo di vivere, non sappiamo abbastanza raccomandarvi la morigeratezza del vostro, con testimonj manifesti di cristiani pietà e religione. E perché quello che in voi, non si rende men necessario nei Sacerdoti, e specialmente nel Parroco, Canonici, Confessori e Cappellani, così incarichiamo la vostra puntualità e coscienza a non dissimulare qualunque scandalo in questi, senza caritatevolmente prima ammonirli; il che non bastando, farlo a noi, et al Prelato sapere.*

*Una delle importanti vostre cure sarà il rivedere di quando in quando l'amministrazione delle rendite di quelle scuole, farsi in ogni anno passar sotto l'occhio, con l'assistenza dell'Esattore, li animali che formano parte de' loro capitali, farne seguir il registro dallo Scrivano ne' libri, bilanciar li maneggi a Gastaldi et Esattori, proceder criminalmente contro gl'intaccatori, et, a riserva delle spese indispensabili ordinarie, non disponer degli avanzi di qualche considerazione senza il nostro beneplacito.*

*Riflessione è la barbara consuetudine di chi volendo conseguir per moglie fanciulla o donna, senza curar il dissenso di lei e de' suoi congiunti, se la rapisce con violenza. Noi però non vogliamo che per restar quelle assolti dal Tribunal ecclesiastico, né perché si rimovino li congiunti, vadino per questo*

*impuniti da colpa sì scandalosa e grave, ma anzi vogliamo che le purghino, o con proporzionata pena pecuniaria, o di prigione.*

*Dispiacevole sempre ci riuscirà l'intendere impuntamenti con Rettori e Giurisdicenti confinanti; però al caso di qualche disordine si converrà praticar tutta la desterità onde non abbino da avanzarsi ricorsi e reclami, ma sempre con avvertenza che non resti vulnerata l'indipendenza della nostra assoluta Giurisdizione.*

*Al caso di serramento di passi per sospetti di sanità, converrà uniformarsi a quanto dal Magistrato Eccellentissimo della Sanità di Venezia sarà commesso alla Carica Eccellentissima di Capo d'Istria, e da questa, o da Carica straordinaria, verrà praticato, regolarsi in conoscenza senza lasciarsi precettare, né dimostrar dipendenza. E se le lettere, che da tali Cariche vi giungessero, portassero diminuzione di titolo, senza di ciò dispettarsi, si potrà per qualche mezzo privato e destro far vedere il praticato e solito.*

*Con Giurisdicenti confinanti Austriaci sarà il meglio ingerirsi il meno che sia possibile.*

*Dovrete soddisfar quei sudditi con assiduità d'udienze alle loro vertenze e ricorsi, non scostarvi dalle Leggi del paese delle quali ne dovrete far studio.*

*Nelle sentenze criminali non convien perder di vista la Cassa condanne, sicchè quando il delitto possi lasciar luogo all'arbitrio, li rei soggiacino più tosto a questa che alla pena della Galera.*

*Nelle ritenzioni occorrenti non mancarete di lasciar gl'ordini con tutta avvertenza e cautela, onde trovandosi fra soldati che l'hanno a eseguire alcuno che tenga inimicizia con chi deve esser retento, non sfoghi nell'incontro la particolare vendetta.*

*Se rei d'omicidio, ratti di donne, furti considerabili, non si rassegnano alla Giustizia, divenirete a sentenza banditoria, et anche a confiscazione de' beni, da esser distribuiti giust' alle Leggi e pratica, quando solamente però non resti del bandito povera e miserabil famiglia.*

*Non condannerete alcun, benché reo di grave delitto, a morte, e non la farete eseguire senza il nostro assenso.*

*Non vogliamo che permettiate ricovero indifferentemente nella Giurisdizione a' banditi della Serenissima Repubblica, mia con avvertenza alla qualità delle persone e delle lor colpe.*

*Non dovrete poner mano nelle Sentenze né civili, né criminali de' vostri precessori, e molto meno arbitrare di assolver alcuno da pene e condanne.*

*Non lasciarete correr senza correzione contratti apertamente usuratici,*

*non ostante che il ricorso vi arrivi per altra parte che dell'aggravato.*

*Darete riparo a tutti quei pregiudizi che da chi si sia, ed in qual si sia modo venissero fatti cadere sopra il nostro interesse, in qualunque maniera veniste a scoprirli.*

*Dal nostro Agente sarete opportunamente avvisato del tempo che termineranno le deliberazioni de' dazj, onde abbiate a portarvi agl'Incanti per le deliberazioni nuove, le quali però sospenderete per intender la nostra volontà in caso di diminuzione d'offerta.*

*A voi si lascia l'elezione de' Guardiani del nostro bosco Prasecca, ma voi dovrete avvertirli et ammonirli a far il loro dovere, non permettere che restino le loro incombenze divertite da altri impieghi e servigi, ed in caso d'alcun danno nel bosco per loro difetto, non solo obbligarli al risarcimento del danno, ma farli soggiacere ad altre pene ancora.*

*Non si dovrà per questo lasciar d'inquiresire contro li danneggiatori, ma anzi farlo con tutto il rigore, e rilevati che siano, che la sentenza senta più tosto del rigore che della clemenza: tanto quel capital ne stà a cuore e ne importa.*

*E perché appunto egli tanto ne importa, incontrerete molto il nostro piacere quanto più di frequente vi porterete in quello, facendovi esami et osservazioni diligenti per dar soggezione non solo a Guardiani, ma a chi fosse d'intenzione di commettere furti di legni.*

*Farete che sia osservatissima la proibizione delle capre nel medesimo.*

*E per fine accudirete onde li tagli che si vanno facendo de' tolpi segua regolare e con tutto il buon ordine, onde in luoco il bosco non resti troppo folto, ed in luochi troppo raro, e così pure per la legna del Castello, de' Preti e del Cancelliere, che non siano recisi li tolpi buoni, ma gl'inferiori e difettosi.*

*Siano sudditi o forestieri che voglino comprar tolpi, ve li farete comparir innanzi, e vi farete presentar li bollettini a stampa, dopo che l'Agente vi averà scritto il nome del compratore et il numero de' legni, per veder col confronto se il tutto vada a dovere.*

*Resta che vogliate con tutto il zelo invigilare sopra l'interesse della nostra cantina. Prima d'aprirsi quella all'esito de' vini, si deve dal nostro Agente far peritar li scemi delle botti da pubblici stimatori, e così le feccie, e da questi si dà la relazione in Cancellaria; ma perché qualità tale di persone può restar facilmente corrotta a non far giustizia il suo uffizio, farete cosa a noi grata, non solamente bene ammonirli, ma intervenir voi stesso a tali perizie, con farvi le necessarie osservazioni e dar soggezione.*

*Tutte le sentenze di condanne pecuniarie che da voi si faranno, le farete*



*passar a notizia del nostro Agente, onde egli abbia da poner la partita di debito nel libro a ciò destinato alla vostra presenza, et all'incontro di quella la riscossione.*

*Stimolerete lo stesso Agente ad esser sollecito in tali riscossioni, et arrivando queste a qualche summa di considerazione, pagati che siano li soliti aggravj, e fatte le necessarie spese, non dissonerete né voi, né l'Agente dell'avanzo senza il nostro beneplacito”.*

*Piero Grimani Signore e Patrone di S. Vincenti.*

**SAŽETAK: DOPRINOS POZNAVANJU STANJA U SVETVINČENSTKOM FEUDU: NALOG PIETRA GRIMANIJA IZ 1747. SVOM KAPETANU FRANCESCU INGALDEU** – U ovom prilogu autorica objavljuje nalog (“*commissione*”) koji je 1747. godine Pietro Grimani, gospodar Svetvinčenta, izdao novom kapetanu Francescu Ingaldeu. Tijekom cijelog 18. stoljeća sačuvala se takva praksa u ovom malom, ali važnom feudu mletačke Istre. Jurisdikcija obitelji Grimani izvršavala se putem institucije “kapetana” koji je u pravilu na tu dužnost imenovan na trogodišnje razdoblje.

Kao i u svim drugim nalogima, tako i u ovom iz 1747. (poznat nam je zahvaljujući kopiji koju je Tomaso Luciani objavio 1874. u koparskim novinama *La Provincia dell'Istria*) upućenom gore navedenom kapetanu istaknuta su osnovna pravila njegovog djelovanja u civilnom, crkvenom, pravno-kaznenom i gospodarskom upravljanju feudom, te odnosi sa susjednim općinama, kao i s predstavnicima vlasti graničnih austrijskih posjeda.

Iz analize naloga proizlaze ne samo precizni zadaci kapetana, nego i glavni problemi te feudalne jurisdikcije, a neposredno i veoma korisni podaci i vijesti za poznavanje općeg stanja u Svetvinčentu tijekom prve polovice 18. stoljeća.

**POVZETEK: PRISPEVEK SPOZNAVANJU POGOJEV NA FEVDALNEM POSESTVU SVETVINČENTA: “KOMISIJA” PIETRA GRIMANIJA NJEGOVIEM KAPETANU FRANCESCU INGALDEU - 1747.** – Avtor tega prispevka objavlja “komisijo”, oziroma zadolžitev, katero je 1747. leta pripravil Pietro Grimani, gospodar Svetvinčenta za novega kapetana Francesca Ingaldea, kot je to bila navada v celem 18. stoletju na tem malem, toda pomembnem fevdalnem posestvu beneške Istre. Jurisdikcija družine Grimani se je odražala v instituciji “kapetana”, ki je bil imenovan na to dolžnost za samo tri leta.

Kakor tudi vse druge komisije, tako ga je tudi ta iz 1747. leta (katera nam je znana iz ene kopije, ki jo je objavil Tomaso Luciani v listu *La Provincia dell'Istria*, ki je izhajal v Kopru), ki je bila poslana gor omenjenem kapetanu, spominjala na osnovne linije vzdolž katerih se je moral gibati v meščanski, cerkveni, pravno-kazenski ter ekonomski upravi fevdalnega posestva, v odnosih s

sosednjimi posestvi in občinami, ter s sosednjo avstrijsko oblastjo.

Iz analize "komisije" ne samo da izhajajo natančne naloge kapetana, ampak tudi glavni problemi, ki so zavzemali to fevdalno jurisdikcijo ter, posredno, informacije in podatki, ki so zelo koristni za poznavanje obče situacije Svetvinčenta v prvi polovici 18. stoletja.